



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 196 DEL 27/06/2025**

**OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO ORD-2023-146 A SEGUITO CONCLUSIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATE DA TECNICO ABILITATO.**

### **La Sindaca**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

#### **Premesso che:**

- nel pomeriggio del 4 aprile 2023, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva causa crollo della copertura piana presso l'appartamento interno 14 dell'immobile contraddistinto con il civico 22 di Via Venezia; in sede di intervento di soccorso, si rendeva necessario lo sgombero immediato dell'intero stabile di Via Venezia civ. 22 direttamente interessato dalla criticità;

- in pari data, terminate le operazioni di soccorso ed a seguito di richiesta d'intervento per le vie brevi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità interveniva in sopralluogo di pronto intervento per le valutazioni relative;

- nel corso del sopralluogo congiunto svolto dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità e dei Vigili del Fuoco, si rilevava una situazione di pericolo derivante dagli effetti del crollo di parte della copertura piana sulle strutture sottostanti e sulle residue murature d'ambito non crollate e pertanto si disponevano misure interdittive di chiusura e sgombero;

**Richiamata** dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2023-146 del 07/04/2023 ad oggetto *“Convalida di sgombero cautelativo e chiusura, causa crollo porzione di copertura, dell'edificio di Via Venezia civico 22. Convalida di chiusura dei locali non abitativi di Via Venezia civici 70-72-74-76 rossi. Convalida di chiusura dei locali non abitativi di Via*

Documento sottoscritto digitalmente

*Giuseppe Ratti civici 1-1A-6-8-10-12 rossi. Convalida di chiusura dei locali non abitativi di Via Federico Azilieri civico 2 rosso. Convalida dell'interdizione temporanea di aree esterne.”;*

**Richiamata** inoltre l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2023-180 del 27/04/2023 ad oggetto *“Revoca parziale dello sgombero cautelativo relativa agli appartamenti identificati con gli interni 1-2-3-5-7-9-11-12-13 del condominio di Via Venezia ci-vico 22. Revoca della chiusura cautelativa dei locali non abitativi di Via Venezia civici 70-72-74-76 rossi e di Via Federico Alizieri civico 2 rosso. Conferma delle restanti disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. ORD-2023-146”* con la quale si disponeva una prima revoca parziale delle interdizioni;

**Richiamata** altresì l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2023-256 del 19/06/2023 ad oggetto *“Revoca parziale dello sgombero cautelativo relativa agli appartamenti identificati con gli interni 4-6-8-10 del condominio di Via Venezia civico 22. Revoca della chiusura dei locali non abitativi di Via Giuseppe Ratti civici 1-1A-6-8-10-12 rossi. Revoca dell'interdizione di aree esterne di Via Giuseppe Ratti. Conferma delle restanti disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. ORD-2023-146”* con la quale si è disposta una seconda revoca parziale delle chiusure, confermando le misure interdittive per i soli appartamenti contraddistinti dagli interni numeri 14 e 15 del condominio di Via Venezia civico 22;

**Vista** la dichiarazione di messa in sicurezza prot. 0258269.E del 30/05/2025 con la quale il tecnico incaricato, a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza, ha richiesto la revoca totale dell'Ordinanza ORD-2023-146;

**Vista** la relazione tecnica redatta dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità registrata al prot. n. 0290845.I del 17/06/2025 relativa al sopralluogo del 16/06/2025, dalla quale emerge la sussistenza delle motivazioni che giustificano la revoca totale delle misure di cui in argomento, come già disposta sul posto dal personale dell'ufficio sulla base della sopraccitata dichiarazione prot. 0258269.E del 30/05/2025;

**Dato atto** altresì che del provvedimento di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0287878.U del 16/06//2025;

**Considerato** altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Documento sottoscritto digitalmente

## **ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo il 16/06/2025 dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità – e con successiva nota prot. 0287878.U del 16/06//2025 – la revoca totale dell'ordinanza di sgombero ORD-2023-146.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio, per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO**  
Alessandro Luigi Terrile

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*